

sace simest 
gruppo cdp

GARANZIA SACE
C.U.I n° 2020/3690/00

Dati identificativi dell'Emissione Obbligazionaria garantita

1. Arranger: FUNDERA S.R.L.
2. Rappresentante Comune: -
3. Impresa Beneficiaria: uBroker S.R.L, 11101970017/11101970017
4. Capogruppo: -
5. Data di emissione: -
6. Importo in linea capitale: 1.900.000 euro
7. Tasso di interesse: 0.01
8. Durata: 48 mesi
9. Preammortamento: 12 mesi
10. Garanzie reali e personali: NO

Caratteristiche della Garanzia SACE

1. Percentuale Garantita: 90%
2. Importo Massimo Garantito: 1.727.464,18 euro
3. Remunerazione: cfr 4.0 delle Condizioni Generali

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, disponibili sul portale on-line Garanzia Italia, cui il Rappresentante Comune ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. GARANZIA SACE

- a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ha ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria per capitale, interessi e oneri accessori (le "Obbligazioni Garantite"), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito.
- b) SACE pagherà a prima richiesta del Rappresentante Comune, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 ("Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria stessa, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger agli impegni assunti ai sensi degli articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Impegni) da (i) a (viii) e (xiv), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all'articolo 9.1 (Impegni) delle Condizioni Generali.
- c) Qualora il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.
- e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata (I) alla sottoscrizione per intero dell'Emissione Obbligazionaria, che dovrà essere comunicata a SACE e dovrà comunque verificarsi entro la data che cade 45 (quarantacinque) giorni dopo il rilascio della presente Garanzia SACE, nonché (II) al pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità che dovrà essere corrisposto entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria. Trascorsi inutilmente tali termini la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.

- f) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto dell'Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dall'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione ai Titoli o al Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, e (iii) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) ai sensi della Garanzia SACE.
- g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti dell'Obbligazionista e del Rappresentante Comune ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti
- h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente:

Banca Popolare di Sondrio (Agenzia n. 26 Tritone);

Swift code: POSOIT22;

IBAN: IT61 I 05696 03226 000019000X26;

con la seguente causale: "2020/3690/00 - Corrispettivo Annuale".

Eventuali variazioni del conto corrente saranno comunicate da SACE.

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei Titoli in favore dei successivi Obbligazionisti nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei Titoli in favore di Banche Centrali e della Banca Europea per gli Investimenti.

4. DURATA

- 4.1** La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede
- 4.2** Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI


Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

SACE S.p.A.
Chief Mid Market Officer



Simonetta Acri